



## Detrazione fiscale delle spese sanitarie.

Con l'approvazione della legge di Bilancio 2020 sono state modificate le modalità per poter beneficiare della detrazione fiscale delle spese sanitarie.

### Tracciabilità delle detrazioni

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili** di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

La disposizione **non è applicabile** alla detrazione spettante per l'acquisto di **medicinali / dispositivi medici** nonché per le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN**.

Pertanto, per beneficiare della possibile detrazione fiscale delle spese sanitarie sostenute, **a decorrere dall'anno 2020, è sostanziale il metodo di pagamento utilizzato:**

- **indipendentemente dalla modalità di pagamento** (contanti o con strumenti tracciabili), saranno detraibili le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali e dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale (acquisto di medicinali e dispositivi medici, come occhiali, lenti a contatto, siringhe, termometri, apparecchi per misurazione pressione, test di gravidanza, ecc.);
- **se pagate esclusivamente con strumenti tracciabili** (carte di credito o di debito, bancomat, oppure bonifico bancario o postale), potranno essere detratte tutte le altre spese sanitarie quali ad esempio visite mediche generiche e specialistiche presso medici o professionisti privati, ricoveri e/o interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie, ecc. effettuate in strutture private non accreditate al SSN ed in generale tutte le detrazioni fiscali al 19% relative alle spese sanitarie.

Il contribuente in sede di presentazione della documentazione utile per la dichiarazione dei redditi (Unico o 730), sarà tenuto a consegnare:

- **per le spese relative alle prestazioni sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN** solo la fattura o la ricevuta fiscale nonché gli scontrini fiscali della farmacia e non l'eventuale pagamento tracciabile;
- **per le altre spese sostenute in strutture NON accreditate al SSN** sarà necessario, allegare al documento rilasciato a fronte della prestazione la copia del relativo pagamento effettuato con modalità tracciabile.

Busto Arsizio (VA), 9 gennaio 2020